Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 157 del 9 luglio 2009 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 luglio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 105

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Regolamenti di esecuzione ed organizzazione di talune aree marine protette.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 maggio 2009.

Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta «Miramare».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *d)*, che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di istituzione dell'area marina protetta di Miramare del 12 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1987, anno 128;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 novembre 1986, di affidamento in gestione dell'area marina protetta di Miramare alla Associazione Italiana per il WWF (da ora indicato come WWF Italia onlus);

Visto il decreto interministeriale del 20 luglio 1989 con cui si approvava il regolamento d'organizzazione della Riserva marina di Miramare;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DEC/DPN/1864 del 23 ottobre 2007 con il quale è affidata al WWF Italia onlus la gestione dell'area marina protetta di Miramare ed è approvata la Convenzione del 9 ottobre 2007 che stabilisce termini e modalità della gestione;

Visto in particolare che l'art. 3, comma 2, della citata Convenzione del 9 ottobre 2007 stabilisce che il soggetto gestore adegua il regolamento di organizzazione approvato con D. I. del 20 luglio 1989 alla normativa vigente;

Vista la proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di Miramare, formulata e adottata in data 2 aprile 2008 dal WWF Italia onlus, in qualità di Ente gestore della medesima area marina protetta, successivamente integrata e modificata dal medesimo Ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica;

Visto il parere espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 4 aprile 2008 sulla proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di Miramare;

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di Miramare formulato e adottato da WWF Italia onlus, in qualità di ente gestore;

Decreta:

È approvato l'allegato Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di Miramare, formulato e adottato dal WWF Italia onlus, in qualità di ente gestore.

Roma, 26 maggio 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO
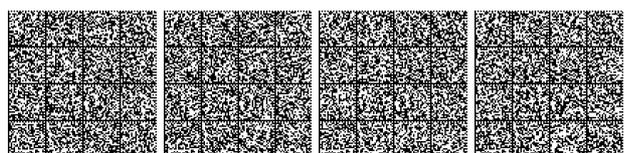
Allegato di cui all'articolo 1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DI MIRAMARE (GOLFO DI TRIESTE)

(ex Articolo 28, comma 6, Legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – *Oggetto*

Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta di Miramare, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 2 del Decreto istitutivo 12.11.86 del Ministro dell'ambiente, e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

Articolo 2 – *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

c) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

d) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;

e) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;

f) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

g) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

h) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali ad un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

i) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;

j) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;

k) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;

l) «visite guidate», le attività professionali svolte da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;

m) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 – *Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta*

Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta di Miramare e le attività non consentite, come previste dagli articoli 2 e 3 del decreto istitutivo del 12 novembre 1986.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Articolo 4 – *Gestione dell'area marina protetta*

1. La gestione dell'area marina protetta di Miramare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche, e dell'articolo 1 del decreto istitutivo 12 novembre 1986 del Ministro dell'ambiente, è affidata all'Associazione Italiana per il WWF (di seguito indicata come WWF Italia onlus), che si avvale per tali finalità di un comitato di gestione, costituito allo scopo con atto autonomo.

2. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5 – *Responsabile dell'area marina protetta*

1. Il Responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato con provvedimento dell'Ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'Ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta è rinnovabile.
4. Al Responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta medesima:

a) curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta;

b) curare la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

c) raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi dell'Ente gestore, con la Commissione di riserva e con il Comitato tecnico scientifico;

d) curare l'attuazione delle direttive del Ministero e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;

e) promuovere l'attivazione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;

f) promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;

g) qualsiasi altro compito affidato dall'Ente gestore.

5. Il responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'Ente gestore.

Articolo 6 - *Commissione di riserva*

1. La Commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta di Miramare, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca l'Ente delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:

a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;

b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;

c. la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;

d. il programma annuale relativo alle spese di gestione;

e. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;

f. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.

2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.

3. La Commissione è convocata dal Presidente della Commissione medesima ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.

4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma o fax, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'Ente gestore e al Ministero e della tutela del territorio e del mare.

6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I° fascia.

7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'Ente gestore.

Articolo 7 – *Comitato tecnico scientifico*

1. Per il perseguimento delle finalità di ricerca e monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto istitutivo dell'area marina protetta, è istituito il Comitato tecnico scientifico con compiti di ausilio, in materia tecnico scientifica, all'Ente gestore, al Responsabile dell'area marina protetta e alla Commissione di riserva.
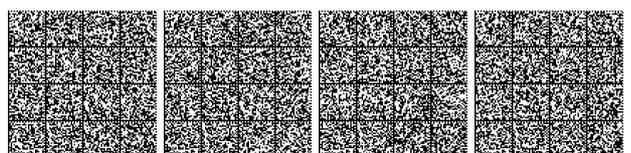
2. Il Comitato tecnico scientifico è nominato dall'Ente gestore ed è composto da:

a. Il Responsabile dell'Area marina protetta, che lo presiede;

b. un esperto qualificato designato dal soggetto gestore;

c. un ricercatore designato dal Dipartimento di Oceanografia Biologica dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste;

d. un esperto qualificato designato dal Ministero e della tutela del territorio e del mare.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato tecnico scientifico e l'Ente gestore possono avvalersi di Centri studi istituiti ad hoc presso l'Ente gestore medesimo.

4. I componenti del Comitato tecnico scientifico rimangono in carica per un periodo non superiore a tre anni. L'incarico può essere rinnovato.

5. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I° fascia.

Articolo 8 – *Collegio dei revisori*

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'area marina protetta è esercitato, secondo i criteri fissati dall'articolo 234 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, dal Collegio dei Revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare costituito da:

a. un componente nominato dal Ministero del Tesoro e dell'Economia e delle Finanze, avente funzione di Presidente del Collegio;

b. due componenti nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni.

3. Il Collegio dei revisori esercita le funzioni previste dalle vigenti leggi in materia di revisione economica-finanziaria e dal Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area protetta marina.

4. Per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai componenti del Collegio dei revisori, previa presentazione della documentazione giustificativa, viene corrisposto un rimborso nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I° fascia.
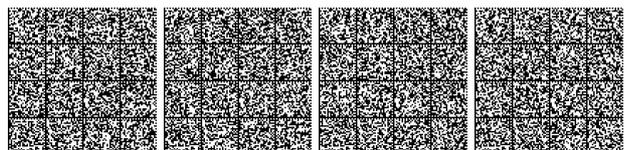
TITOLO III

DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Articolo 9 - *Attività consentite nell'area marina protetta*

Sono fatte salve le discipline delle attività consentite nell'area marina protetta Miramare, di cui al Decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1986.

Articolo 10 – *Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio*

Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore.

Articolo 11 - *Disciplina delle attività di ricerca scientifica*

1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico.
2. Alla richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, avanzata dal responsabile scientifico della ricerca, deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:

a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;

b. parametri analizzati;

c. piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;

d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;

e. tempistica della ricerca e personale coinvolto;

f. scopo della ricerca (es.: tesi di laurea e di specializzazione, pubblicazione scientifica o divulgativa);

g. accettazione delle prescrizioni indicate dall'Ente gestore per la conduzione della ricerca.

3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
4. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente gestore, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta.

6. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall'Ente gestore per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti, centri studi, associazioni o organismi esterni.
7. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 12 – *Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive*

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.
7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 13 - *Disciplina dell'attività di balneazione.*

1. Nell'area marina protetta non è consentita la balneazione.
2. Non è consentito lo stazionamento nelle aree in concessione all'Ente gestore denominate "Bagno Ducale" e "Spiaggia delle Ex-scuderie di Miramare".
3. Sono fatte salve le attività di balneazione connesse all'espletamento delle attività a scopo educativo, didattico e di visita guidata svolte dall'Ente gestore.
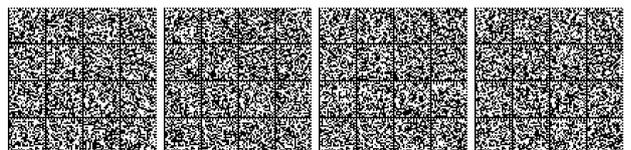
Articolo 14 - *Disciplina delle immersioni subacquee individuali*

Nell'area marina protetta non sono consentite le immersioni subacquee individuali.

Articolo 15 - *Disciplina delle visite guidate subacquee*

1. Nell'area marina protetta non sono consentite le esercitazioni e le attività di didattica subacquea.
2. Nell'area marina protetta sono consentite le visite guidate subacquee per scopi educativi e di sensibilizzazione verso la conservazione delle risorse biologiche marine, con o senza autorespiratore, svolte dai centri d'immersione e dagli operatori autorizzati dall'Ente gestore, destinate a gruppi di soggetti in possesso di brevetto subacqueo.
3. Nell'area marina protetta le visite guidate subacquee notturne sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore e notifica alla Capitaneria di Porto di Trieste, esclusivamente per particolari esigenze didattiche e divulgative ed in presenza di un mezzo nautico di sorveglianza.
4. Le immersioni sono consentite nei punti di immersione e lungo gli itinerari subacquei, determinati annualmente dall'Ente gestore in funzione del monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta, secondo le seguenti modalità:

a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
b. in un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per le attività senza autorespiratori;
c. in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per le immersioni con autorespiratore ARA convenzionale;

5. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza e in presenza di guida o istruttore del centro di immersione.
6. Le visite guidate subacquee devono rispettare il seguente codice di condotta:

a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
b. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
c. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
d. è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;

e. non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili di cui al precedente comma 5, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

7. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.

8. La guida o l'istruttore del centro di immersioni autorizzato è tenuto a sospendere o modificare l'itinerario subacqueo in relazione alla preparazione dei gruppi e all'idoneità degli accompagnatori, qualora azioni e comportamenti risultassero incompatibili con le caratteristiche dell'area.

9. Il responsabile, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario e il sito di immersione. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.

10. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore stabilisce il numero massimo giornaliero di visite subacquee e di partecipanti, anche in funzione del periodo dell'anno e dell'orario.

11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:

a. risultare in possesso di specifici requisiti di compatibilità ambientale, individuati dall'Ente gestore con successivo provvedimento, tra cui la frequenza di specifici corsi di aggiornamento e l'esperienza certificata da didattiche riconosciute a livello internazionale;

b. versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 25;

12. L'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione e adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee guidate.

13. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo sull'area marina protetta predisposto dall'Ente gestore.

14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee guidate le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
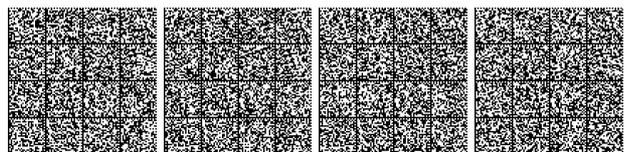
Articolo 16 - *Disciplina della navigazione da diporto*

1. Nell'area marina protetta non sono consentiti il transito e la navigazione da diporto.
2. Nell'area marina protetta è consentita esclusivamente la navigazione alle unità autorizzate dall'Ente gestore, impegnate in attività di ricerca, servizio e sorveglianza.

Articolo 17 - *Disciplina dell'attività di ormeggio*

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'ormeggio.
2. Nell'area marina protetta l'ormeggio è consentito esclusivamente alle unità autorizzate dall'Ente gestore, impegnate in attività di ricerca, servizio e sorveglianza, all'interno del porticciolo di Miramare o presso gavitelli installati temporaneamente per specifiche finalità di servizio.

Articolo 18 - *Disciplina dell'attività di ancoraggio*

Nell'area marina protetta non né consentito l'ancoraggio.

Articolo 19 - *Disciplina dell'attività di pesca*

Nell'area marina protetta non è consentita alcuna forma di pesca sportiva e professionale.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Articolo 20 - *Oggetto ed ambito di applicazione*

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta, come previste dal decreto di istituzione dell'area marina protetta "Miramare".
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sè il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.
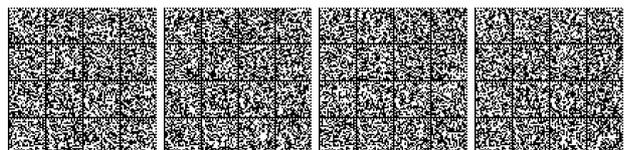
Articolo 21 – *Domanda di autorizzazione*

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'Ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'Ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica è predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:

a. le generalità del richiedente;

b. l'oggetto;

c. la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;

d. il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

e. la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.

5. L'Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta.
6. È facoltà dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 22 – *Documentazione da allegare*

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le Dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 23 - *Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione*

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 21 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'articolo 21 e dei criteri di cui al successivo articolo 24.
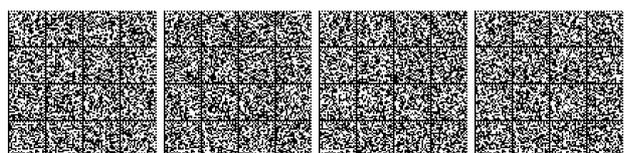
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.

Articolo 24 - *Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione*

1. L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta e dalle imprese e dalle associazioni costituite con maggior numero di soci residenti nel medesimo comune, coerentemente con il decreto istitutivo dell'area marina protetta e con i principi scaturenti dalla legge 394/91.
5. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
6. L'Ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.
7. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:

a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;

b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento;

c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.

8. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'Ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
9. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 25.
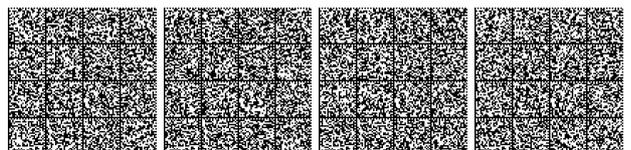
Articolo 25 – *Corrispettivi per le autorizzazioni e Diritti di segreteria*

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria di cui ai successivi commi è stabilita dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base annuale e triennale. Il richiedente è tenuto al pagamento del 50% dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione e al saldo del corrispettivo entro 120 giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Qualora la richiesta sia presentata entro il 30 novembre dell'anno solare precedente a quello di riferimento, il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione è stabilito in misura ridotta, secondo modalità definite annualmente dall'Ente gestore.
5. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con differenti modalità indicate dall'Ente gestore con successivo provvedimento.
6. L'Ente Gestore può autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso del marchio registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attività, determinandone l'eventuale corrispettivo.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - *Monitoraggio e aggiornamento*

1. L'Ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Il monitoraggio e il controllo della situazione ambientale e socio-economica dovranno attenersi, per quanto possibile in relazione alle risorse finanziarie ascritte a bilancio, alle linee guida e alle prescrizioni della certificazione EMAS e agli standard delle aree ASPIM del protocollo tecnico della Convenzione di Barcellona.
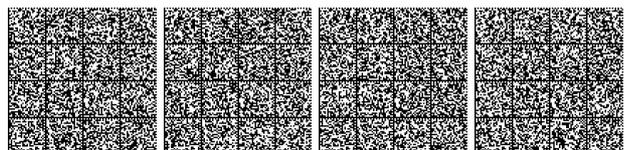
3. L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del Decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del Decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.

Articolo 27 – *Sorveglianza*

La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'articolo 7 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Articolo 28 – *Pubblicità*

1. Il presente Regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'Ente gestore.
2. L'Ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta nel sito web dell'area marina protetta.
3. L'Ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 29 – *Sanzioni*

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'Articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a

spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'Area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'Area marina protetta.

09A06977

DECRETO 26 maggio 2009.

Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta «Capo Rizzuto».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *d)*, che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1991 di «Istituzione della riserva naturale marina denominata Capo Rizzuto»;

Vista la convenzione per l'affidamento in gestione della riserva naturale marina «Capo Rizzuto», sottoscritta il 21 maggio 1997 fra il Ministero dell'ambiente - Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare e la Provincia di Crotone, approvata con decreto del Ministero dell'ambiente in data 9 ottobre 1997;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 19 febbraio 2002, che sostituisce integralmente il decreto interministeriale 27 dicembre 1991 di istituzione dell'area marina protetta «Capo Rizzuto», ed in particolare l'art. 6, che prevede che l'area marina protetta medesima resti affidata al soggetto gestore individuato sulla base della convenzione sopra citata;

Vista la proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Capo Rizzuto», formulato preliminarmente in data 30 giugno 2006 e adottato a seguito dell'istruttoria ministeriale in data 26 gennaio 2009 dalla Provincia di Crotone, in qualità di ente gestore della medesima area marina protetta;

Visto il parere espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 15 giugno 2006 sulla proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Capo Rizzuto»;

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Capo Rizzuto», formulato e adottato dalla Provincia di Crotone, in qualità di ente gestore;

Decreta:

È approvato l'allegato Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Capo Rizzuto», formulato e adottato dalla Provincia di Crotone, in qualità di ente gestore.

Roma, 26 maggio 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Allegato

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO RIZZUTO"

(ex articolo 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – *Oggetto*

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta "Capo Rizzuto" nonché la normativa di dettaglio e le Condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto istitutivo del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 19 febbraio 2002 e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

Articolo 2 - *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
c) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

d) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;

e) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;

f) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;

g) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;

h) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;

i) «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a far godere all'altra per un dato tempo l'unità navale, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50;

j) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

k) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;

l) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;

m) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

n) «noleggio di unità navale», il contratto con il quale l'armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere, con una unità navale determinata, uno o più

viaggi prestabiliti, ovvero, entro i periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto e dagli usi, secondo quanto previsto all'articolo 384 del codice della navigazione;

o) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

p) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;

q) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

r) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

s) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;

t) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;

u) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;

v) «trasporto marittimo di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori;

w) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
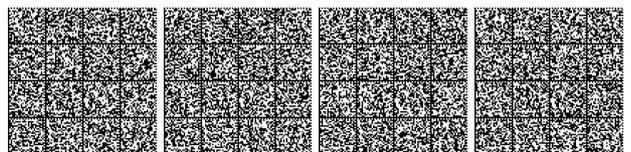
x) «visita guidata», l'attività professionale svolta da istruttori afferenti a centri di immersione o altri operatori del settore o da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
y) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
z) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 – *Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta*

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta "Capo Rizzuto" e le attività non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Articolo 4 – *Gestione dell'area marina protetta*

1. La gestione dell'area marina protetta "Capo Rizzuto" è affidata al soggetto gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche.
2. Con successiva apposita convenzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di adeguare la gestione dell'area marina protetta alle disposizioni normative attualmente vigenti, definirà gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta "Capo Rizzuto" a cui si dovrà attenere il soggetto gestore.

3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
    a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
    b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5 – *Responsabile dell'Area marina protetta*

1. Il Responsabile è individuato e nominato dal Presidente dell'Ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di Responsabile viene conferito dal Soggetto gestore, previa valutazione di legittimità da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al Responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
    a) curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta;
    b) curare la predisposizione degli stralci di bilancio preventivo e di conto consuntivo dell'Ente gestore, relativi alla gestione dell'area marina protetta;
    c) raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi del Soggetto gestore e con la Commissione di riserva;
    d) curare l'attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;

e) promuovere l'attivazione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;

f) promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;

g) qualsiasi altro compito affidato dal Soggetto gestore.

4. Il Responsabile esercita le funzioni attribuitegli secondo le direttive impartite dall'Ente gestore.

Articolo 6 - *Commissione di riserva*

1. La Commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'articolo 2, comma 339, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su:
   a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
   b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
   c. la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
   d. il programma annuale relativo alle spese di gestione;
   e. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;
   f. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.
2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal

caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.

3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1 e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima
4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma o fax, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'Ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I° fascia.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'Ente gestore.

TITOLO III

DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Articolo 7 - *Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta*

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Capo Rizzuto", di cui all'articolo 5 decreto istitutivo.

Articolo 8 – *Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio*

1. Nelle zone A, B e C dell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore.

Articolo 9 - *Disciplina delle attività di ricerca scientifica*

1. Nelle zone A, B e C la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, avanzata dal responsabile scientifico della ricerca, deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:

   a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
   b. parametri analizzati;
   c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
   d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
   e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.

3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
4. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa

comunicazione all'Ente gestore almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2.

5. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta.
6. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall'Ente gestore per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni.
7. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 29.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 10 – *Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive*

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.
3. La domanda di autorizzazione deve pervenire almeno 15 giorni prima dell'inizio delle riprese.
4. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
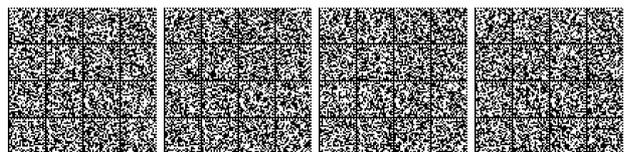
5. Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.
6. L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
7. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 11 - *Disciplina dell'attività di balneazione*

1. Nella zona A non è consentita la balneazione.
2. Nelle zone B e C la balneazione è consentita.

Articolo 12 – *Disciplina delle immersioni subacquee*

1. In zona A non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo.
2. Nelle zone B e C non sono consentite immersioni subacquee notturne.
3. Nelle zone B e C le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
   a. nei siti individuati dall'Ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio, per le immersioni subacquee con autorespiratore;
   b. da terra o presso i siti individuati dall'Ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio, per le immersioni subacquee senza autorespiratore;
   c. dalle ore 9.00 alle ore 19.00, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre;
   d. dalle ore 9.00 alle ore 16.00, nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio;
   e. in caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto e di autorizzazione da parte dell'Ente gestore;

f. in caso di immersioni effettuate in gruppo, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte dell'Ente gestore, in un numero di subacquei non superiore a 8;

g. in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.

4. Le immersioni subacquee individuali per le persone disabili, con o senza autorespiratore, possono essere svolte esclusivamente da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza.

5. Le immersioni subacquee nelle zone B e C devono rispettare il seguente codice di condotta:

   a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;

   b. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;

   c. il transito nelle grotte naturali deve avvenire nei modi e tempi strettamente necessari ai fini dell'effettuazione del percorso sommerso;

   d. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;

   e. è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;

   f. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;

   g. non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
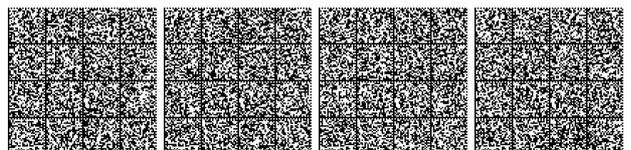
6. L'ormeggio dei natanti a supporto delle immersioni subacquee autorizzate dall'Ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione e comunque non superiore alle 2 ore.
7. La navigazione nell'area marina protetta delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentita con le seguenti modalità:
   a. in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi
   b. in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
8. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare:
   a. stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
   b. individuando i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
   c. predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
   d. incentivando la destagionalizzazione delle attività subacquee.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee individuali nelle zone B e C e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
   a. versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 29;
   b. indicare le caratteristiche dell'unità navale utilizzata per l'immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
   c. dichiarare formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta;
   d. sottoscrivere l'impegno a rispettare il codice di condotta di cui al comma 5 e a compilare il libretto delle immersioni;

e. per le immersioni subacquee in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le visite guidate subacquee, nel caso in cui il numero delle domande ecceda il limite delle autorizzazioni previsto dall'Ente gestore in base ad un regime di contingentamento, godono di titolo preferenziale i seguenti soggetti:
    a. i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
    b. i soggetti che accedono via terra alle immersioni;
    c. i conducenti di unità navali munite di motore elettrico;
    d. i conducenti di unità navali munite di motore fuoribordo a 4 tempi benzina verde o a due tempi a iniezione diretta, ovvero motore entrobordo conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche.
11. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'Ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee individuali le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 13 - *Disciplina delle visite guidate subacquee*

1. Nella zona A sono vietate le visite guidate subacquee.
2. Nella sola zona A di Capo Cimiti sono consentite, compatibilmente agli esiti del monitoraggio ambientale periodico, esclusivamente le visite guidate subacquee senza autorespiratore, svolte dai centri d'immersione subacquei autorizzati dall'Ente gestore, con le seguenti modalità:
    a. per un massimo di cinque giorni a settimana;
    b. con due turni al giorno di non più di 15 subacquei, con almeno una guida ogni 5 subacquei.

3. Nelle zone B e C sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri d'immersione autorizzati, nei siti individuati dall'Ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
    a. dalle ore 9.00 alle ore 19.00, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre;
    b. dalle ore 9.00 alle ore 16.00, nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio;
    c. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
    d. in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
    e. in un numero totale di subacquei non superiore a 12, compresi le guide e gli istruttori;
    f. in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
4. Nelle zone B e C sono consentite le visite guidate subacquee in notturna, previo rilascio di apposita singola autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale, in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione;
5. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 12, comma 5.
6. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
7. La navigazione nell'area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita con le seguenti modalità:
    a. in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi
    b. in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
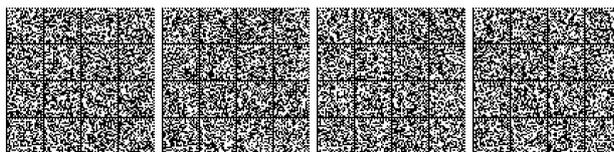
8. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
9. L'ormeggio delle unità dei centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
10. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
11. Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'unità navale, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario e il sito di immersione. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.
12. Le unità navali autorizzate alle attività di visite guidate subacquee sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
13. Presso l'Ente gestore è istituito l'Albo dei Centri di immersione e degli altri operatori del settore, abilitati ad operare all'interno dell'area marina protetta sulla base di particolari requisiti, tra cui
    a. istruttori e guide in possesso di un idoneo brevetto con grado minimo di "Divemaster" o equivalente, rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali;
    b. iscrizione all'elenco delle guide dell'area marina protetta di cui al successivo articolo 20 e all'Albo provinciale delle professioni turistiche;

c. iscrizione all'Albo provinciale degli operatori del turismo subacqueo previsto dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 17;
d. curriculum professionale che attesti la conoscenza delle norme di tutela e dell'ambiente marino dell'area marina protetta;
e. presenza di almeno uno dei soci del centro d'immersione in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori.

14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i centri di immersione richiedenti devono:
    a. risultare residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;
    b. risultare in possesso di specifici requisiti di compatibilità ambientale, individuati dall'Ente gestore con successivo provvedimento;
    c. per le sole Associazioni, risultare titolari di una sede operativa nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
    d. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
    e. versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 29;

15. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo:
    a. i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
    b. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
    c. il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato. Ogni variazione della flotta deve essere comunicata e debitamente autorizzata dall'Ente Gestore;

d. punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
   e. incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee.

16. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le visite guidate subacquee, nel caso in cui il numero delle domande ecceda il limite delle autorizzazioni previsto dall'Ente gestore in base ad un regime di contingentamento, godono di titolo preferenziale i seguenti soggetti:
   a. i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
   b. gli operatori con unità navali munite di motore elettrico;
   c. gli operatori con unità navali munite di motore fuoribordo a 4 tempi benzina verde o a due tempi a iniezione diretta, ovvero motore entrobordo conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche.
17. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo sull'area marina protetta predisposto dall'Ente gestore.
18. I centri di immersione autorizzati che ne facciano richiesta possono utilizzare il marchio registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attività subacquea.
19. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee guidate le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 14 - *Disciplina della navigazione da diporto*

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
2. Il transito delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari nell'area marina protetta è consentito esclusivamente con rotta perpendicolare alla costa, al solo scopo di raggiungere l'area esterna all'area marina protetta medesima, con le seguenti modalità:

a. in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi;
   b. in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa, sempre in assetto dislocante.
3. Nell'area marina protetta non è consentita la navigazione alle navi da diporto.
4. Nella zona A non è consentita la navigazione.
5. Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;
6. Nelle zone B è consentito l'accesso e la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
   a. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
   b. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
   c. utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
7. Nelle zone B è consentito l'accesso alle imbarcazioni non in possesso dei requisiti di eco-compatibilità di cui al precedente comma 5, al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, le aree di ormeggio regolamentato.
8. Nelle zone C è consentito l'accesso e la navigazione a motore ai natanti ed alle imbarcazioni.
9. La navigazione a motore è consentita, nel rispetto delle disposizioni degli Uffici Circondariali Marittimi, con le seguenti modalità:
   a. in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi;
   b. In zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
10. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
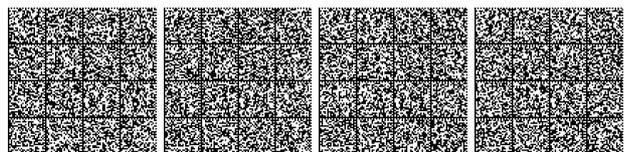
11. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
12. L'Ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta "Capo Rizzuto".

Articolo 15 - *Disciplina dell'attività di ormeggio*

1. In zona A non è consentito l'ormeggio.
2. Nelle zone B e C l'ormeggio è consentito, ai natanti e alle imbarcazioni, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'Ente gestore.
3. Nelle zone B e C non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee.
4. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio
    a. non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
    b. non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate;
    c. l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore;
    d. in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione);
    e. ai gavitelli riservati ai natanti è consentito l'ormeggio di non più di 4 unità;
    f. ai gavitelli riservati alle imbarcazioni è consentito l'ormeggio di una sola unità;
    g. non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.

5. Con provvedimento dell'Ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C ulteriori specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'Ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato
   - alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
   - al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma 8;
   - alla durata della sosta.
7. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 29.
8. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
   - unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
   - motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
   - utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
9. Per motivi di sicurezza, manutenzione o esigenze di tutela ambientale, l'Ente Gestore può limitare l'accesso alle zone di ormeggio.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta, nel caso in cui il numero delle domande ecceda il limite delle autorizzazioni previsto dall'Ente gestore in base ad un regime di contingentamento, godono di titolo preferenziale i seguenti soggetti:
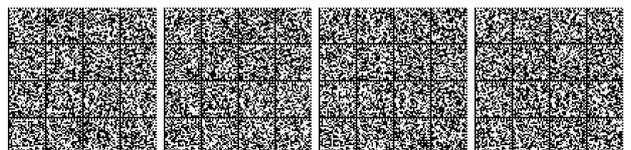
a. i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
b. i proprietari, gli usufruttuari, i locatari da oltre 5 anni di abitazioni nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché i loro coniugi, conviventi e parenti entro il primo grado;
c. i soggetti con unità navali a remi e a vela;
d. i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei requisiti di eco-compatibilità di cui al precedente comma 8:

11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 16 - *Disciplina dell'attività di ancoraggio*

1. Nelle zone A l'ancoraggio non è consentito.
2. Nelle zone B e C l'ancoraggio non è consentito nelle seguenti aree, opportunamente segnalate dall'Ente gestore:
   a. nelle aree particolarmente sensibili, caratterizzate da fondali di rilevante interesse ai fini della protezione ambientale in quanto ospitano praterie di Posidonia oceanica, altre fanerogame marine, coralligeno e altre biocenosi di pregio, individuate e monitorate dall'Ente gestore.
   b. nelle zone di balneazione, secondo le ordinanze della Capitaneria di Porto;
   c. all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio;
3. Nella zona B l'ancoraggio è consentito sui fondali inerti al di fuori delle aree di cui al precedente comma 2, a natanti e imbarcazioni in possesso di uno dei requisiti di eco-compatibilità di cui al precedente articolo 17, comma 8.
4. Nella zona C l'ancoraggio è consentito sui fondali sabbiosi inerti al di fuori delle aree di cui al precedente comma 2, a natanti e imbarcazioni, dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
5. Con provvedimento dell'Ente gestore, nelle zone B e C possono essere individuati, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, gli specchi acquei ove è consentito l'ancoraggio ai sensi del precedente comma 4.

6. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 17 - *Disciplina del trasporto passeggeri e delle unità adibite alle visite guidate*

1. Nell'area marina protetta non è consentita la navigazione e la sosta delle navi da crociera.
2. Nelle zone A è vietata la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate.
3. Nelle zone B e C, la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con le seguenti modalità:
   a. in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi;
   b. in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
4. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore può stabilire con successivo autonomo provvedimento il numero massimo di unità adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
5. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
6. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
7. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente

predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale le unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
    a. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate;
    b. unità dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta), nel caso di unità da diporto;
    c. unità munite di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, i soggetti richiedenti devono
    a. presentare copia della licenza di navigazione, dalla quale risulti la portata massima di passeggeri trasportabili;
    b. formulare contestuale accettazione scritta del presente Regolamento.
10. Il rilascio dell'autorizzazione è effettuata con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al precedente comma 9 e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
    a. Ogni sostituzione dei mezzi autorizzati al trasporto passeggeri e alle visite guidate comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'Ente gestore, che provvederà a verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
11. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.

12. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore .
13. L'Ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
14. I corrispettivi per l'autorizzazione alle attività di trasporto passeggeri nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 29.
15. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di trasporto passeggeri le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 18 - *Disciplina del trasporto marittimo di linea*

1. Nelle zone A non è consentito il trasporto marittimo di linea.
2. Nella zona B il trasporto marittimo di linea è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con navigazione parallela alla linea di costa, a velocità non superiore a 5 nodi.
3. Nella Zona C il trasporto di linea è consentito, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, a velocità non superiore a 10 nodi.
4. Nel corso delle operazioni di avvicinamento alle aree di attracco la navigazione è consentita perpendicolarmente alla linea di costa, con le modalità di cui al precedente comma 2.
5. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
6. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore .
8. L'Ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
9. I corrispettivi per l'autorizzazione alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 29.
10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 19 - *Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto*

1. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nell'area marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 14.
2. Ai fini dell'esercizio delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, le unità navali impiegate, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, devono:
   a. essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con autocertificazione e dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate;
   b. essere dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4
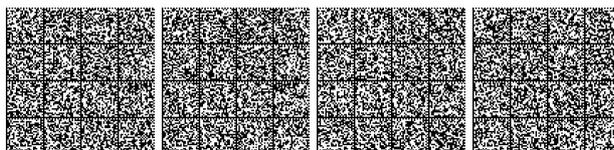
tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta), nel caso di unità da diporto.

3. Fino alla data indicata al comma precedente, tali requisiti costituiscono criteri preferenziali per il rilascio della relativa autorizzazione.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, sono rilasciate le autorizzazioni annuali, da parte dell'Ente gestore, fino al raggiungimento del 75% del numero di autorizzazioni, ai seguenti soggetti:
   a. persone fisiche comprovanti la residenza nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
   b. società, consorzi, e cooperative di capitale con sede sociale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, sono rilasciate le autorizzazioni annuali da parte dell'Ente gestore, per una quota non inferiore al 25% del numero di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nei requisiti di cui al precedente comma, con priorità ai soggetti già in possesso di autorizzazione per la precedente annualità.
6. Il rilascio dell'autorizzazione è effettuata con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al comma 2 e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti commi, i soggetti richiedenti devono
   a. fornire dettagliata lista dei mezzi nautici utilizzati;
   b. presentare copia del certificato di residenza del proprietario dell'unità;
   c. presentare copia dell'atto costitutivo nel caso in cui le imprese siano costituite in forma societaria.
   d. formulare contestuale accettazione scritta del presente Regolamento;
   e. far pervenire le istanze di autorizzazione all'Ente gestore almeno 60 giorni prima della data prevista di inizio attività.
8. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata
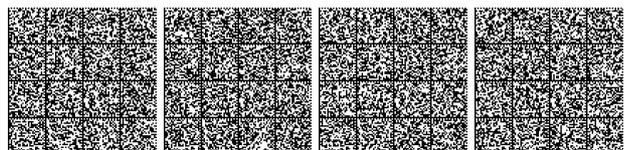
all'Ente gestore, che provvederà a verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.

9. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo dell'area marina protetta e del presente Regolamento.
10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.
11. I corrispettivi per l'autorizzazione alle attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 29.
12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 20 - *Disciplina delle visite guidate e dell'attività di divulgazione naturalistica*

1. Nelle zone A le visite guidate e la divulgazione naturalistica non sono consentite.
2. Nelle zone B e C le visite guidate e l'attività di divulgazione naturalistica sono subordinate al rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente gestore.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di visite guidate e attività di divulgazione naturalistica possono svolgere attività subacquea ai fini dello svolgimento dell'attività formativa.
4. Presso l'Ente gestore, con autonomo provvedimento è istituito un elenco delle guide dell'area marina protetta, abilitate a svolgere servizi di accompagnamento, visite guidate, attività didattiche o di divulgazione ambientale finalizzate alla conoscenza dell'area marina protetta, e selezionate sulla base dei seguenti requisiti:
   a. comprovata esperienza nell'ambito del turismo ambientale e della divulgazione naturalistica legate all'ambiente marino;

b. curriculum professionale che attesti la conoscenza delle norme di tutela e dell'ambiente marino dell'area marina protetta;
   c. iscrizione all'Albo provinciale delle professioni turistiche;
   d. sottoscrizione formale del codice deontologico di cui al successivo comma 5;
   e. per l'abilitazione alle visite guidate subacquee, possesso di brevetto con grado minimo "Divemaster" o equivalente, rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali e iscrizione all'Albo regionale degli operatori del turismo subacqueo di cui alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 17;
5. Ai fini dell'iscrizione all'elenco delle Guide dell'area marina protetta, i soggetti interessati devono sottoscrivere un Codice deontologico in cui si impegnano a:
   a. valorizzare l'immagine e le finalità dell'area marina protetta e promuovere i principi della conservazione della natura e dello sviluppo sostenibile;
   b. rispettare e far rispettare il presente regolamento, nonché i valori ed i beni che costituiscono il patrimonio naturalistico e culturale dell'area marina protetta;
   c. intervenire nel caso di comportamenti dannosi per il patrimonio ambientale dell'area marina protetta o comunque contrari alle norme vigenti posti in essere dalle persone accompagnate, rivolgendosi, se necessario, al personale dell'Ente gestore;
   d. segnalare tempestivamente al personale dell'Ente gestore la presenza di situazioni di degrado;
   e. contribuire all'azione di monitoraggio dell'area marina protetta segnalando al personale dell'Ente gestore la presenza di emergenze ritenute significative per la conservazione del patrimonio ambientale e individuando eventuali altri punti d'immersione di valenza naturalistica o archeologica;
   f. indirizzare i visitatori verso aree a minore criticità ambientale e adeguate al loro grado di preparazione;
   g. non prelevare campioni dall'ambiente circostante;
   h. compilare periodicamente questionari di soddisfacimento dei visitatori predisposti dall'Ente gestore.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di visite guidate e attività di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta i soggetti richiedenti devono:
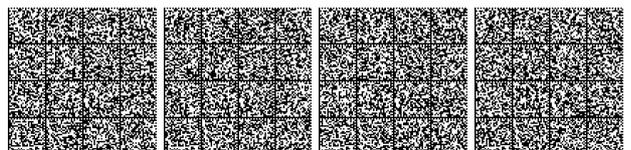
a. essere iscritti all'elenco delle guide dell'area marina protetta di cui al precedente comma;
b. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
c. versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 29;

7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le visite guidate e le attività di divulgazione naturalistica le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 21 - *Disciplina dell'attività di pesca professionale*

1. Nell'area marina protetta è vietata la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con la lampara.
2. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca professionale.
3. Nelle zone B e C è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta nonché alle imprese e alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei suddetti comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla piccola pesca artigianale nell'area marina protetta, i richiedenti devono risultare:
   a. titolari dell'unità navale utilizzata;
   b. titolari di licenza di pesca in corso di validità;
   c. iscritti nel comparto marittimo di Crotone.
5. Nelle zone B e C la piccola pesca artigianale è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:
   a) una rete da posta fissa, di lunghezza massima complessiva pari a 1000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 20 millimetri, calata
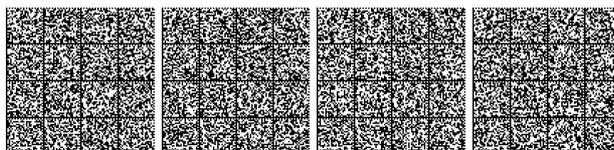
perpendicolarmente alla linea di costa non prima di 2 ore dal tramonto e salpata non meno di 2 ore dopo l'alba successiva e comunque non oltre le ore 08.00, a una distanza non inferiore a 150 m dalla costa, dai segnalamenti marittimi o dall'imboccatura di porti e di approdi turistici;

b) palangari, aventi un numero massimo complessivo a bordo di 850 ami, a una distanza non inferiore a 150 metri dalla costa, dai segnalamenti marittimi o dall'imboccatura di porti e di approdi turistici;

c) nasse, fino a un numero massimo di 8 per unità navale.

6. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
7. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca professionale devono comunicare annualmente all'Ente gestore i periodi, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall'Ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.
8. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pesca professionale deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
9. I corrispettivi per l'autorizzazione alla piccola pesca artigianale nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 29.
10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
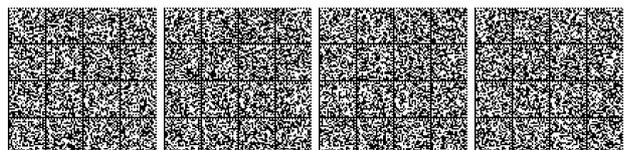
Articolo 22 - *Disciplina dell'attività di pescaturismo e ittiturismo*

1. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pescaturismo.
2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca professionale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.
3. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
4. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore .
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
6. I soggetti autorizzati a esercitare il pescaturismo ai sensi dell'articolo precedente possono essere autorizzati anche a svolgere attività di ittiturismo, attraverso l'utilizzo della abitazione o della struttura di proprietà o di cui abbiano comunque disponibilità.
7. I corrispettivi per l'autorizzazione all'attività di pescaturismo e ittiturismo nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 29.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 23 - *Disciplina dell'attività di pesca sportiva*

1. La pesca subacquea in apnea è vietata in tutta l'area marina protetta.
2. Non sono consentiti la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta, se non espressamente autorizzati dall'Ente Gestore.
3. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca sportiva.
4. Nelle zone B e C l'attività di pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con le seguenti modalità:
   a. esclusivamente dalle ore 6.00 fino alle ore 20.00;
   b. con un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e a 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore. Nel caso di eventuali catture accidentali di prede sotto misura, le prede dovranno essere rilasciate in acqua con la massima cautela.
   c. ad una distanza superiore a 200 metri dai gavitelli di segnalazione dei siti di immersione subacquea, nel caso di ormeggio di mezzo nautico che segnala immersione in corso;
   d. da terra, con massimo 2 canne singole fisse o 2 lenze a non più di 2 ami;
   e. da unità navale, con bolentino anche con canna a mulinello a non più di 2 ami;
   f. da unità navale, con massimo 2 lenze da traina;
5. Nelle zone B e C dell'area marina protetta sono consentite le gare di pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente gestore, in un numero limitato stabilito dal medesimo Ente gestore in base agli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, nel rispetto delle modalità di pesca di cui al precedente comma 4.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 29.
7. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pesca sportiva deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
8. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'Ente gestore si riserva il diritto, con

successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di esercizio della pesca sportiva, per un numero massimo di autorizzazioni giornaliere determinato alla luce dei carichi sopportabili, con particolare attenzione alla conservazione delle seguenti specie:

a) Cernia (Ephinepleus sp.);
b) Cernia di fondale (Polyprion americanus);

9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO RIZZUTO"

Articolo 24 - *Oggetto ed ambito di applicazione*

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta, come previste dal decreto di istituzione dell'area marina protetta "Capo Rizzuto".
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sè il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.
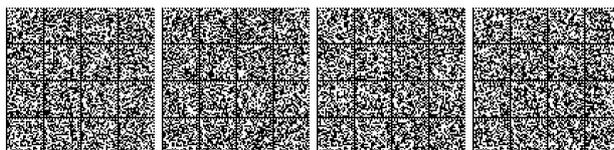
Articolo 25 – *Domanda di autorizzazione*

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'Ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'Ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica è predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:

    a. le generalità del richiedente;
    b. l'oggetto;
    c. la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
    d. il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
    e. la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.

5. L'Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta "Capo Rizzuto".
6. È facoltà dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 26 – *Documentazione da allegare*

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le Dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 27 - *Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione*

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 25 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'articolo 25 e dei criteri di cui al successivo articolo 28.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta (balneazione, ormeggio, ancoraggio, diporto, pesca sportiva, immersioni individuali), l'Ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Articolo 28 - *Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione*

1. L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.

3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma, sono da considerarsi assimilabili alla categoria dei residenti il coniuge, il convivente e i parenti entro il primo grado dei soggetti indicati al comma 3;
5. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare, coerentemente con il decreto istitutivo dell'area marina protetta e con i principi scaturenti dalla legge 394/91, le richieste avanzate da:
   a. soggetti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;
   b. cooperative, società di persone, fondazioni e associazioni costituite con maggior numero di soci residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
   c. società di capitali con maggioranza del capitale detenuto da residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
6. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
7. L'Ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.
8. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:

   a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
   b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento;
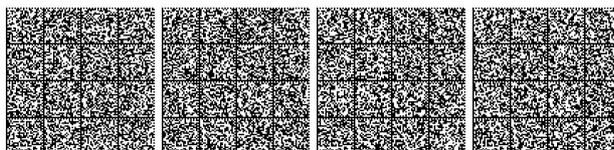
c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.

9. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'Ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
10. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 29.

Articolo 29 – *Corrispettivi per le autorizzazioni e Diritti di segreteria*

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria di cui ai successivi commi è stabilita dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca è disposto su base stagionale e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, è disposto su base giornaliera e settimanale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee e attività di accompagnamento alle immersioni subacquee nell'area marina protetta è disposto su base stagionale o annuale.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale e mensile, in funzione della

lunghezza fuori tutto dell'unità navale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'Ente gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.

8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri nell'area marina protetta è disposto su base stagionale e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta è disposto su base stagionale e annuale, in funzione in funzione della lunghezza fuori tutto delle unità navali.
10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le visite guidate e le attività di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, anche in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'eventuale unità navale.
11. I corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca professionale, pescaturismo e ittiturismo e pesca sportiva nell'area marina protetta sono disposti su base mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.
12. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati al precedente articolo 14.
13. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con differenti modalità, indicate dall'Ente gestore con successivo provvedimento.
14. L'Ente Gestore può autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso della denominazione e del marchio registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attività, determinandone l'eventuale corrispettivo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - *Monitoraggio e aggiornamento*

1. L'Ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del Decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del Decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.

Articolo 31 – *Sorveglianza*

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Articolo 32 – *Pubblicità*

1. Il presente Regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'Area marina protetta, nonché nella presso le sedi legale ed amministrativa dell'Ente gestore.
2. L'Ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta nel sito web dell'Area marina protetta.

3. L'Ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 33 – *Sanzioni*

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'Articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'Area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'Area marina protetta.

09A06978

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G903084/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
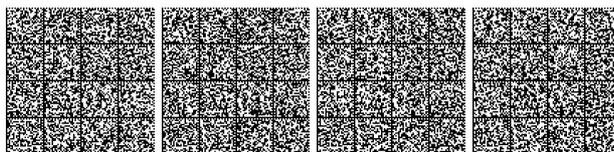
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.